

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 475/2026

MARIA TERESA BELMONTE

- Relatore -

UP - 11/03/2026

RENATA SESSA

R.G.N. 587/2026

ALESSANDRINA TUDINO

CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 03/11/2025 del TRIBUNALE di Firenze

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Belmonte;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fabiola Furnari, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Firenze, quale giudice di appello, ha confermato la decisione del Giudice di pace di quella stessa città, che ha dichiarato colpevole di diffamazione aggravata in relazione alle affermazioni rese nel corso di varie assemblee condominiali, nonché in una missiva inoltrata all'amministratore condominiale, in danno dell'avvocato accusandola di avere violato le regole



deontologiche anche in quanto conferiva con l'imputato senza avvertire il difensore, oltre a definirla 'incompetente', 'capace di perdere tutte le cause', sia dinanzi ai condomini riuniti che dinanzi ai clienti della p.o..

2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [REDACTED] che svolge quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen, sia con riferimento all'elemento oggettivo del reato, mancando l'offensività nelle parole incriminate, le quali, oltre a essere espressioni di uso comune (incompetente, avvocato delle cause perse), sono connotate da una modesta portata dispregiativa e, comunque, espressive del diritto di critica, risultando formulate con linguaggio continente alla luce del complessivo contesto nel quale la p.o., rappresentante del condominio, era risultata più volte soccombente nei giudizi che vedevano quale avversario l'imputato. D'altronde, la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. sussiste quantomeno in termini putativi, giacchè l'imputato era convinto, proprio per l'esito che avevano avuto i giudizi civili, che le cause intraprese dalla p.o. fossero insostenibili giuridicamente.

2.2. Con il secondo motivo, è denunciata la violazione delle norme che disciplinano la scriminante putativa del diritto di critica, erroneamente esclusa dai giudici di merito. Espone che l'imputato ha sempre lamentato l'illegittima presenza della p.o. alle assemblee condominiali in cui si discuteva dei procedimenti intentati dall'imputato contro il condominio, senza darne avviso al difensore del ricorrente, in violazione dell'art. 41 del codice deontologico, cosicchè egli, del tutto legittimamente, si era convinto della bontà delle proprie opinioni circa la illecita condotta della p.o. in quello specifico contesto, tanto che si era deciso all'inoltro della missiva del 6 aprile 2018 solo dopo la partecipazione della p.o. alle assemblee di condominio.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia l'insussistenza dei presupposti per ritenere integrata la contestata diffamazione, mancando il necessario requisito della comunicazione con più persone: invero, nell'istruttoria dibattimentale, era emerso che nessuno dei condomini aveva riferito di avere udito le espressioni diffamatorie contestate, salvo l'amministratore del condominio, che era stato anche l'unico destinatario della missiva dell'aprile 2018; cosicchè, le parole diffamatorie erano venute a conoscenza esclusivamente dell'amministratore, oltre che della stessa p.o., alla quale erano state riferite, ma, quest'ultima non può computarsi nel novero della pluralità delle persone a cui deve essere rivolta la comunicazione.

2.4. Con il quarto motivo, è denunciata la violazione del divieto di *reformatio in pejus*, giacchè il giudice di appello, pur avendo escluso una parte della condotta, assolvendo *de facto* l'imputato dalla diffamazione mediante missiva scritta, ha confermato la medesima pena inflitta



in primo grado, con conseguente illegittimo aumento interno per le parole pronunciate durante le assemblee del condominio.

3. Con memoria del 2 marzo 2026, il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nella ammissibilità e fondatezza dei motivi, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine anche per intervenuta prescrizione del reato.

4. Con p.e.c. del 25 febbraio 2026 il difensore della costituita parte civile, ha depositato memoria argomentando in merito alla ritenuta infondatezza del ricorso. Argomenta in particolare con riferimento all'interesse alla devoluzione del quarto motivo in punto di determinazione dell'entità della pena; deduce che, in assenza di devoluzione circa le statuizioni civili della sentenza impugnata, si è formato su tale punto il giudicato. Conclude per la conferma della sentenza impugnata con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio come da nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Una adeguata contestualizzazione del linguaggio - estrinsecatosi nel corso di assemblee condominiali (o comunque in relazione o in occasione alle stesse) in cui si discuteva delle cause intentate dall'imputato nei confronti del condominio, difeso dalla odierna p.o., cause in cui l'imputato era risultato vincitore, e la p.o. soccombente - legittimava il convincimento della scarsa professionalità della p.o., e consente di ricondurre la condotta, in assenza di un chiaro attacco *ad hominem*, nell'alveo scriminante del diritto di critica.

2. Va ricordato, preliminarmente, che, secondo incontrastato orientamento di legittimità, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (*ex plurimis*, Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005 (dep. 2006), Rv. 233749; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Rv. 256706; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Rv. 261284; Sez. 5 n. 2473 del 10/10/2019 (dep. 2020), Rv. 278145).

3. Secondo l'elaborazione di questa Corte, il bene giuridico tutelato dall'art. 595 cod.pen., è l'onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (la reputazione intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera) di ciascuna persona. Secondo quella che è comunemente identificata come concezione fattuale dell'onore, ciò che viene tutelato attraverso l'incriminazione in parola, è l'opinione sociale del "valore" della persona offesa dal reato, distinguendosi la lesione



della reputazione da quella dell'identità personale, che, secondo la definizione di autorevole dottrina, corrisponde al diritto dell'individuo alla rappresentazione della propria personalità agli altri senza alterazioni e travisamenti. Interesse che può essere violato anche attraverso rappresentazioni offensive dell'onore ma che, al di fuori di tale evenienza, non ha autonoma rilevanza penale, integrando la lesione esclusivamente un illecito civile. (Sez. 5 n. 849 del 6/11/1992, dep. 1993, Rv. 193494). Pertanto, la condotta tipica consiste nell'offesa alla reputazione, nel senso che è necessario che, attraverso la comunicazione, scritta o orale, le parole o il segno utilizzati siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto passivo.

4. Il diritto di critica - quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall'elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata - rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta, ovvero a un'affermazione, altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.

4.1. Deve allora ricordarsi, con riferimento alla veridicità dei fatti oggetto di critica, che quest'ultima, a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denuncia, concretizzandosi nella manifestazione di un'opinione meramente soggettiva (di un giudizio valutativo), non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica (cfr. *ex multis* Sez. 5, n. 25518 del 26/9/2016, Volpe, Rv. 270284; Sez. 5, n. 49570 del 23/9/2014, Natuzzi, Rv. 261340; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Simeoni, Rv. 249239). Ciò in quanto il giudizio critico è necessariamente influenzato, e non potrebbe essere altrimenti, dal filtro personale con il quale viene percepito il fatto posto a suo fondamento; esso è, per sua natura, parziale, ideologicamente orientato e teso a evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deprecabili e che si intende stigmatizzare e censurare (Sez. 5, n. 19334 del 5/3/2004, Giacalone, non massimata, conf. Sez. 1 - , n. 8801 del 13/11/2018 Rv. 276167). La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso *Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Austria* rie. n. 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso *Rodrigues c. Portogallo*, ric. n. 75088/01), ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni



di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33). Il giudizio valutativo, a differenza del fatto presupposto, non può pretendersi né che sia "obiettivo", né, in linea astratta, "vero" o "falso". Diversamente opinando, si rischierebbe di sindacare la legittimità stessa del contenuto del pensiero, in palese contrasto con le garanzie costituzionali. (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007 - dep. 02/04/2008, Pandolfelli, Rv. 239816; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, PG in proc. Trevisan, Rv. 221904; Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 de 14/02/2000, Rv. 216534).

4.2. Quanto al requisito della continenza, giova rammentare che essa concerne un aspetto sostanziale e un profilo formale. La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse alla comunicazione o al diritto-dovere di denuncia: essa si riferisce, dunque, alla quantità e alla selezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità/bisogno di esso. La continenza formale attiene, invece, al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato, e cioè alla qualità della manifestazione: essa postula, quindi, una forma espositiva proporzionata, "corretta" in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere. Questo significa che le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postulano una forma espositiva corretta della critica – e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione – e che non trasmodino nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione. Tuttavia, essa non è incompatibile con l'uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti. (Sez. 5, n. 11905 del 05/11/1997, G, Rv. 209647). In realtà, secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, al fine di valutare il rispetto del canone della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio – temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere (Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573). Con questo si intende ribadire che la diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e natura della funzione dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono giustificare attacchi anche violenti, se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi: sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la "misura" delle espressioni consentite (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, P.M in proc. Surano, Rv. 261122; Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019 Rv. 275554).

4.3. Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale





all'argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174).

5. Nell'ambito di tale perimetro valutativo, e considerato il contesto dialettico nell'ambito del quale sono state pronunciate le parole di cui all'imputazione nel caso di specie, ritiene il Collegio che il ricorrente abbia correttamente esercitato il proprio diritto di critica, ponendo in essere una condotta scriminabile ex art. 51 cod. pen. .

5.1. E tanto perché è ravvisabile il requisito della veridicità del fatto presupposto, nella declinazione di cui si è detto, non rinvenendosi nella ricostruzione in fatto proveniente dalla sentenza impugnata un travisamento del nucleo e del profilo essenziale dei fatti, che non risultano strumentalmente travisati e manipolati.

5.2. D'altronde, l'imputato si è espresso in termini certamente critici nei confronti dell'operato professionale della p.o., ma senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non emergendo la gratuità delle parole e neppure la loro idoneità a esporre allo scherno e al ludibrio degli astanti la destinataria di tali espressioni. Non può, cioè, escludersi il requisito della continenza: nel rivolgersi all'assemblea dei condomini (direttamente o a mezzo missive inoltrate all'amministratore condominiale) per segnalare quello che, a suo modo di vedere, e forte dell'evidenza dei risultati raggiunti nella sede giudiziaria, era stato un comportamento scarsamente professionale del difensore del condominio (appunto, l'odierna p.o.), il ricorrente ha esercitato correttamente il suo diritto di critica. Non può, infatti, dirsi che egli si sia reso protagonista di un attacco personale alla p.o., solo perché ha posto in rilievo, seppure con espressioni colorite, i risultati negativi della sua attività professionale, e stigmatizzato negativamente la condotta deontologica della persona offesa, esplicitandone le ragioni di critica.

6. L'epilogo del presente giudizio di legittimità è l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato in quanto scriminato ai sensi dell'art. 51 cod. pen., per essere riconducibile nell'ambito, costituzionalmente presidiato, del diritto di manifestazione del pensiero, nella declinazione del diritto di critica.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2026

Il consigliere relatore

Maria Teresa Belmonte

Il Presidente

Grazia Rosa Anna Miccoli